



Corte di Appello di Messina

Il magistrato designato dal Presidente

(l. n. 89/'01, mod. dal d.l. n. 83/'12, conv. in l. n. 134/'12 e succ.mod)

DECRETO

letto il ricorso depositato il 21/2/2018 nell'interesse di

, rappresentato e difeso dall' avv Emiliano

Amadore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Capo d'Orlando via piave 157 ,
in forza di procura in atti (proc. n. 157/2018 v.g. di questo ufficio);;

visti gli atti allegati in copia autentica;

premessa la competenza per territorio di questo ufficio, secondo la nuova formulazione dell'art.3
L.2001/89 introdotta dalla novella di cui alla L. 28.12.2015 n. 208, entrata in vigore l'1.01.2016,

essendo stato il procedimento presupposto trattato in primo grado innanzi al Tribunale di Patti ;

ritenuto che la domanda indennitaria risulta correttamente proposta nei confronti del Ministro
della Giustizia, atteso che il predetto procedimento è stato celebrato innanzi a giudice ordinario;

ritenuto che il ricorso risulta tempestivamente proposto entro il termine semestrale ;

constatato che detto giudizio ha avuto inizio, in unico grado, con ricorso depositato il 7/3/2005
e si è concluso con sentenza del 11/5/2017 ;

ritenuto che esso ha avuto durata di 12 anni e 2 mesi, ;

considerato che non si ravvisano rallentamenti attribuibili alle parti,

rilevato che l'esame degli allegati atti di causa non evidenzia alcuna complessità della causa
sicchè la sua durata doveva essere quella ordinaria di 3 anni

ritenuto che, detraendo dalla suddetta durata complessiva il periodo di pendenza nella specie
stimato "ragionevole" , si perviene ad un c.d. ritardo nella definizione di anni 9

ritenuto che non si verte nel caso di cui al comma 2 *ter* dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001,
come sopra modificata, e che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal successivo comma 2
quinquies;

ritenuto che, ai fini della individuazione del parametro di liquidazione, deve considerarsi la natura
del giudizio e il valore ;

ritenuto che alla luce del parametro dato dal comma primo dell'art. 2 bis l. 89/'01 e succ. la liquidazione per anno va fissata in euro 400,00, senza procedere ad alcun incremento per il ritardo eccedente i tre anni

rilevano che sulla somma spettante pari ad euro 3600,00 va disposta la decurtazione di 1/3 atteso il totale rigetto della pretesa

considerato che vanno calcolati gli interessi legali dalla domanda al soddisfo (Cass. 25.11.2011 n.24962; 11 aprile 2005 n. 7389; 13 aprile 2006 n. 8712);

ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento;

ritenuto di dovere provvedere alle prescritte comunicazioni;

INGIUNGE

al Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante, il pagamento, senza dilazione, in favore di _____ della somma complessiva di euro _____, a titolo di equa riparazione, in relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e le spese della presente procedura, liquidate in euro _____ di cui euro _____ per spese ed euro _____ per compensi, oltre rimborso spese generali, cassa ed iva, con distrazione in favore del procuratore anticipatario .

AUTORIZZA

in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.

MANDA

alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l. 89/'01, e succ. modifiche.

Messina, 26/3/2018

Il magistrato designato
CONCETTA ZAPPALÀ

